

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2190 del 08/05/2019
Oggetto	Ditta LAMINAM S.p.A., Via Ghiarola Nuova n. 258, Fiorano Modenese (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2266 del 07/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **LAMINAM S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA, n. 258 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO).

(RIF. INT. n. 233 / 01969990355)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 148 del 26/10/2015** di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 158 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 1617 del 04/04/2018**, la **Determinazione n. 2020 del 24/04/2018**, la **Determinazione n. 3026 del 15/06/2018**, la **Determinazione n. 5123 del 05/10/2018** e la **Determinazione n. 6680 del 20/12/2018** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 03/05/2019 mediante il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 70848 del 06/05/2019, relativa a modifiche non sostanziali dell'AIA, con particolare riferimento alla scadenza fissata al punto 11 della sezione D2.2 dell'Allegato I per l'invio di una *nuova valutazione di impatto acustico* per la verifica del pieno rispetto dei limiti di immissione assoluta ai confini aziendali e dei limiti differenziali presso i recettori sensibili individuati a seguito dell'installazione del nuovo impianto di condensazione ed adsorbimento per il trattamento dei fumi di cottura e della relativa emissione E39. Tale prescrizione, introdotta in AIA con la Determinazione n. 6680/2018 di modifica non sostanziale, fissa una scadenza di 60 giorni dalla data di messa a regime di E39, che è terminata il 06/03/2019; dunque il termine per l'invio della citata documentazione era il 06/05/2019. Tuttavia, il gestore comunica che è stato possibile effettuare i rilievi acustici solo a fine aprile, facendo coincidere le misurazioni con l'assenza dell'attività lavorativa; in particolare, le misurazioni di livello residuo sono state effettuate nei giorni 29 e 30 aprile, nei quali le attività manutentive erano ridotte al minimo, in modo tale da non inficiare detta misurazione. Pertanto, non risulta possibile rispettare il termine del 06/05/2019 e quindi l'Azienda chiede una **proroga di 30 giorni per l'invio della nuova valutazione di impatto acustico**, al fine di elaborare correttamente i dati, redigere la documentazione e sottoporla a revisione;

dato atto che il 03/05/2019 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che la modifica comunicata non comporta alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima, i consumi di materie prime, idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo accettabili le motivazioni addotte dal gestore a supporto della richiesta di proroga dei termini per l'invio della nuova documentazione di impatto acustico e non rilevando motivi ostativi all'approvazione di tale richiesta;

verificato che le modifiche comunicate si configurino come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

dato atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018 citata in premessa prevede per l'installazione in oggetto una **periodicità triennale** per le visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA nel triennio 2019-2021 e risultando dunque necessario aggiornare di conseguenza quanto indicato nella sezione D3.1 dell'Allegato I all'AIA;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche** alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 258 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita in presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) il punto 11 della sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:
 - 11. **Entro 90 giorni dalla data di messa a regime del nuovo impianto di condensazione e adsorbimento per il trattamento dei fumi di cottura e della relativa emissione E39** il gestore è tenuto ad inviare ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **nuova valutazione di impatto acustico**, redatta ai sensi della DGR 673/04, per verificare il pieno rispetto dei limiti di immissione assoluta ai confini aziendali e dei limiti differenziali presso i recettori sensibili individuati. Nella medesima sede, nel caso in cui emergessero superamenti dei limiti di legge, occorre che il gestore proponga opportuni interventi di bonifica acustica, con relativo cronoprogramma di attuazione.
 - b) in tutte le tabelle della sezione D3.1 "Attività di Monitoraggio e Controllo" dell'Allegato I, nella colonna "FREQUENZA – Arpae" la cadenza delle visite ispettive programmate ai sensi dell'AIA è da intendersi **triennale**, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 2421/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive".
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 148 del 26/10/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Laminam S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TITOLARE DI P.O. DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.